



LE DIRETTIVE ANTICIPATE



Istituti Sociali Comunali



Cara/o residente, con l'accoglienza nelle nostre strutture per anziani, mettiamo in atto la nostra missione di *"assicurare un'assistenza rispettosa della persona e delle sue risorse fisiche e mentali"** e assisterla fino al suo compimento naturale.

Per poter svolgere questo compito necessitiamo di conoscerla. Il personale curante già dai primi giorni di accoglienza, le porrà numerose domande sul suo stato di salute ma anche sulla sua persona e sfera personale.

La presenza di una direttiva anticipata o la manifestazione di un suo interesse a parlarne, ci permetterà di curarla nel rispetto delle sue aspettative e volontà.

Le direttive anticipate sono uno "strumento" entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 con la nuova Legge sulla protezione degli adulti. Questa norma dà la possibilità, alla persona in grado di intendere e di volere, di poter fissare anzitempo quali misure mediche accettare o rifiutare nell'eventualità che subentri una sua incapacità di discernimento o di esprimere le proprie volontà.



Con le direttive anticipate si possono dare due tipi di disposizioni:

1. indicare per iscritto i provvedimenti medici futuri che si vogliono accettare o rifiutare ;
2. indicare per iscritto il familiare o la persona di fiducia (rappresentante terapeutico) autorizzato a discutere le cure mediche e a decidere in proprio nome. Quest'ultimo sarà dunque la persona che interpreterà ed esprimerà le sue volontà (è raccomandata la scelta di una seconda persona come sostituto in caso di impossibilità o irreperibilità del primo).

La redazione delle direttive anticipate può avvenire con una scrittura semplice da parte sua, senza fare ricorso alla presenza di alcuna autorità, anche se un colloquio o un supporto con una persona di sua fiducia è raccomandabile (medico, parente o amico).

È bene scriverle in modo leggibile, indicando nome e cognome completo, data di nascita, eventualmente anche il luogo di domicilio. Naturalmente è fondamentale apporre la firma autografa di proprio pugno e la data. Diverse associazioni offrono la consulenza di aiuto alla compilazione delle direttive anticipate e forniscono dei moduli o schede già predisposte allo scopo.



Gli Istituti Sociali Comunali le possono offrire le “ Disposizioni del/della paziente” elaborate dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (allegate al presente opuscolo).

Le direttive anticipate possono contenere informazioni concernenti la sua accettazione o il rifiuto di determinati atti medici (in particolare scelte legate ai ricoveri in ospedale, alimentazione e idratazione “forzata”, rianimazione, analgesia, sedazione, donazione di organi o altro).

Il documento può contenere informazioni sui suoi valori personali, sui motivi che l’hanno indotta a redigere le direttive anticipate, la sua situazione attuale, la sua opinione sulla vita, le esperienze e le paure nei confronti della malattia dell’agonia e della morte, la sua concezione sulla qualità di vita legata alle proprie limitazioni e dipendenza, le sue convinzioni religiose, spirituali, visione del mondo o altro ancora.

Queste informazioni sono importanti come orientamento in situazioni in cui non si sia espressa esplicitamente in merito a determinate misure terapeutiche, così da guidare le eventuali scelte da attuare nel rispetto della sua volontà.

La informiamo che le direttive anticipate sono applicate solo ed esclusivamente nel caso in cui lei non sarà più in grado di intendere e volere. E inoltre le direttive anticipate possono essere in ogni momento modificate o annullate da parte sua.

La presenza di sue direttive anticipate deve essere segnalata al medico e ai responsabili delle cure, e sono un importante supporto, nelle decisioni terapeutiche da eseguire nei suoi confronti.



Le stesse devono essere conservate in posti facilmente accessibili, ad esempio con i propri documenti personali, ed è opportuno fornirne una copia alla sua persona di fiducia, al proprio medico e al capostruttura in quanto responsabile delle cure.

In assenza di direttive anticipate l'art. 378 del Codice Civile Svizzero recita:

1. *“Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:*
 - a. *la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;*
 - b. *il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;*
 - c. *il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;*
 - d. *la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;*
 - e. *i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;*
 - f. *i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.*



2. *Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.*
3. *Se mancano istruzioni nelle direttive anticipate del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento”.*

La Direzione degli ISC è sempre disponibile su richiesta a fornire ulteriori informazioni e/o materiale in merito al tema.



Dicembre 2015

Istituti Sociali Comunali
Via Marco da Carona 10
6900 Lugano
Tel. 058 866 21 11 – Fax 058 866 20 12
www.lugano.ch – isc@lugano.ch